

E' stata approvata dalla Assemblea della Camera dei Deputati la legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 118, in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.

Si riportano di seguito le modifiche apportate al testo del provvedimento in sede di conversione.

**In materia di immigrazione, protezione internazionale e cittadinanza** si prevede:

- l'adozione della c.d. "Lista dei Paesi di origine sicuri", che consente un esame accelerato e, ove possibile, svolto in frontiera, delle domande di protezione di coloro che provengono da tali Paesi. Con il medesimo emendamento è stato ampliato il ventaglio di ipotesi (false dichiarazioni, ingresso o permanenza illegale senza presentare tempestivamente la domanda, etc.) in cui la Commissione può valutare la domanda come manifestamente infondata;
- l'istituzione di Sezioni straordinarie delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, fino ad un massimo di dieci, che opereranno nel corso del 2019, per un periodo massimo di otto mesi, per esaminare con celerità i procedimenti pendenti;
- l'allontanamento del richiedente che ha commesso reati, anche dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale;
- la rinnovabilità per ulteriori sei mesi del permesso per calamità (che costituisce una delle ipotesi di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario introdotte con il decreto-legge), ove persista l'impedimento al rientro nel Paese di origine;
- l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei titolari dei permessi per protezione speciale e per casi speciali collegati ad esigenze di carattere umanitario;
- la vigilanza collaborativa dell'ANAC sulle procedure negoziate per la realizzazione e l'ampliamento dei Centri per il rimpatrio;
- l'accesso del Garante delle persone private della libertà personale presso i locali degli *Hot Spot* in cui può essere effettuato il trattenimento a fini di identificazione;
- l'inserimento, tra i reati che comportano diniego o revoca della protezione internazionale, del furto in abitazione anche non aggravato;
- la necessità della conoscenza della lingua italiana ai fini della concessione della cittadinanza;
- la possibilità di rigettare la domanda di protezione se in una parte del Paese di origine il richiedente non corre rischio di persecuzione o danno grave e si può ragionevolmente ritenere che vi si ristabilisca;
- che i minori stranieri non accompagnati rimangano in accoglienza nel Sistema di protezione degli enti locali, fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, anche oltre il compimento della maggiore età;
- che le strutture straordinarie di accoglienza (cc.dd. CAS) sono attivate "previo parere" dell'ente locale interessato, anziché "sentito" l'ente locale;
- che l'impiego in lavori di pubblica utilità sia riservato ai titolari di protezione internazionale e non anche ai richiedenti asilo;
- l'onere per i gestori dei centri di accoglienza o di rimpatrio di pubblicare sul proprio sito o portale la rendicontazione delle spese di gestione. Gli stessi dati saranno resi disponibili sul sito delle prefetture attraverso un link al sito del gestore;

- la convalida, da parte dell'autorità giudiziaria, del cd respingimento differito del questore. A tale ipotesi di respingimento, analoga nella sostanza all'espulsione, sarà connesso un divieto di reingresso, per un tempo tra tre e cinque anni, nell'area Schengen.

In materia di **sicurezza pubblica, prevenzione antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** tra le modifiche più significative introdotte in sede di conversione si segnalano:

- l'estensione al personale delle polizie locali di tutti i Comuni capoluogo di provincia (anche se con meno di 100.000 abitanti), se addetto a servizi di polizia stradale, della facoltà di accedere ad archivi del CED interforze per verificare l'esistenza di provvedimenti di rintraccio nei confronti delle persone controllate. Con decreto del Ministro dell'interno, ricorrendo determinate condizioni, la facoltà può essere estesa ad ulteriori Comuni;
- l'estensione della possibilità di sperimentare armi ad impulsi elettrici anche da parte di due operatori per ciascun Corpo di Polizia municipale di tutti i Capoluoghi di provincia (anche se con meno di 100.000 abitanti), nonché anche di altri Comuni, se rientranti nei parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
- l'incremento della soglia minima e massima (rispettivamente, dall'1 al 5% e dal 3 al 10%) della quota degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti in occasione di eventi calcistici per contribuire a sostenere i costi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico da parte delle Forze di polizia;
- disposizioni per prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, così da impedirvi l'accesso o lo stazionamento a persone che siano state condannate, con sentenza definitiva o confermata in appello nell'ultimo triennio, per reati commessi durante gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento;
- misure per assicurare la sicurezza nei pubblici esercizi, da conseguirsi tramite la stipula, tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori, di accordi volti ad individuare misure preventive che, se attuate da parte del gestore dell'esercizio, possono essere prese in considerazione dal questore prima di disporre l'eventuale sospensione o revoca della licenza dell'esercizio;
- l'introduzione del reato di "esercizio molesto dell'accattonaggio", nei casi in cui tale attività sia svolta con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o con il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, sanzionando penalmente chi organizza l'attività di accattonaggio con l'impiego di minori;
- la possibilità di sanzionare penalmente, nei casi più gravi, i c.d. "parcheggiatori abusivi", sinora perseguibili solo in via amministrativa;
- le norme di modifica al Codice della strada in tema di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli, così da semplificare le procedure e di alleggerire gli oneri gravanti sul bilancio dello Stato in relazione ai veicoli custoditi presso le depositerie. Con cadenza semestrale è poi previsto che il prefetto proceda al censimento dei veicoli "giacenti" presso le depositerie, in vista della loro vendita a cura dell'Agenzia del Demanio;

- le ulteriori norme di modifica al Codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero ma in uso a soggetti stabilmente presenti sul territorio nazionale (c.d. "esterovestizione"). In particolare, si è intervenuti sulle disposizioni relative alla carta di circolazione, nonché a quelle disciplinanti i criteri di solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria;
- la riscrittura dell'articolo 633 del codice penale, con l'inasprimento delle pene nei confronti di coloro che promuovono od organizzano l'invasione di terreni o edifici, nonché con la rimodulazione delle circostanze aggravanti;
- la previsione, integrativa dell'articolo 284 del codice di procedura penale, in virtù della quale la misura degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente;
- specifiche disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili, riscrivendosi i primi tre commi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 14/2017 ("Minniti"). Si prevede che il prefetto emani specifiche direttive in materia, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e si delinea una specifica procedura – in raccordo con la competente Autorità giudiziaria – laddove, per le peculiarità del caso concreto, non risulti possibile dare tempestivamente seguito ad un provvedimento giudiziario di rilascio dell'immobile. In tal caso, si prevede che all'avente diritto venga corrisposta un'apposita indennità onnicomprensiva, gravante su un Fondo costituito presso il Ministero dell'interno;
- le disposizioni modificative del Codice antimafia, finalizzate a rendere più agile ed efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Tra di esse, si richiamano: quelle volte a migliorare l'interscambio informativo tra ANBSC e Magistratura; quelle volte a contenere gli oneri per le tariffe per il recupero e la custodia di beni mobili registrati gestiti dall'ANBSC; la facoltà per l'ANBSC di avvalersi anche del supporto di società ed associazioni in house delle Amministrazioni centrali;
- le disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, per le quali sono stati ampliati i termini di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di sostegno, nel contempo prevedendosi la possibilità che, con provvisionale del giudice, possa essere erogata una parte consistente dell'elargizione così da impedire il "tracollo" delle attività imprenditoriali della vittima.

E' prevista una specifica delega al Governo per l'adozione di interventi integrativi e correttivi che concludano l'iter di definizione del riordino delle Forze di polizia e delle Forze Armate. La delega, da esercitarsi entro il 30 settembre 2019, conterà sulle risorse residue già previste da precedenti autorizzazioni di spesa, incrementate, a decorrere dal 2018, di 5 milioni di euro annui e sulla disponibilità di circa 30 milioni di euro per l'anno 2017, di circa 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di altrettanti 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

E' previsto l'ampliamento dei poteri di ordinanza sindacale per la tutela della tranquillità dei cittadini ed il potenziamento della polizia locale. Si rende ancor più effettivo il ruolo del personale della polizia municipale, rafforzandone il concorso alle attività connesse al controllo del territorio e potenziandone gli interventi in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. In particolare, il Sindaco potrà disporre, fino a 30 giorni, limitazioni agli orari di vendita degli esercizi commerciali non solo con riferimento a bevande alcoliche e superalcoliche in zone centrali delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, ma anche in altre aree cittadine, pur in zone non centrali, dove si possono ugualmente verificare impatti negativi sul riposo e sulla quiete dei cittadini. Si fa riferimento, in particolare, a fenomeni di aggregazione notturna, favoriti anche dalla vendita di prodotti del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. Si interviene con maggior rigore sulla quantificazione della sanzione pecuniaria (da 500 a 5 mila euro) e si prevede che, in caso di reiterazione, qualora la stessa violazione venga commessa per due volte in un anno, si applichi la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

In sede di conversione sono state infine previste:

- l'autorizzazione per i comuni virtuosi (che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio) a procedere, nell'anno 2019, in deroga ai vincoli del *turn over*, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale;
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito Fondo (con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020) le cui risorse potranno essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia municipale ed i cui contratti potranno essere stipulati anche oltre i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni;
- la disponibilità dal 2019 al 2022 di ulteriori risorse pari a complessivi 90 milioni di euro per implementare i sistemi di videosorveglianza installati dai comuni per la sicurezza urbana.

E' stata infine prevista la istituzione di un Nucleo composto da personale della carriera prefettizia (complessive 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 fino a viceprefetto), cui attingere per la composizione di commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare.